

esaminati e vagliati gli atti dai quali sono state desunte le notizie sopra riferite,

tenuto conto dei considerandi della sentenza 26 agosto 1929 - VII

ha espresso il parere

1°) che il Sig. Carlo Matteucci debba essere senz'altro riammesso in servizio, con effetto dal 1° febbraio p.v. e con diritto a partecipare la quota parte di stipendio che gli è stata trattenuta dal giorno della sospensione ad oggi;

2°) che la Sig.<sup>na</sup> Anna Maria Perna debba essere licenziata con effetto dal 1° febbraio p.v. a termini dell'art. 38 comma c) del Regolamento interno, per avere commesso, coi fatti denunciati nel suo ricorso al Procuratore del Re, una mancanza che dimostra "difetto di senso morale", e che "compromette gli interessi e il decoro dell'Istituto".

La Commissione ha, però, espresso anche il parere che possa essere lasciato all'Amministrazione - tenuto conto delle disagiate condizioni economiche della famiglia -